



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 19/05/2020

FATTO

La ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro rappresentando di essere cointestataria con clausola P.F.R. di n. 7 Buoni Fruttiferi di durata trentennale emessi nel periodo intercorrente tra il 1986 e il 1987, di cui allega copia.

Lamenta che all'atto della riscossione dei buoni, avrebbe ricevuto una somma inferiore a quella attesa e confermata dalla perizia effettuata dal legale incaricato.

Infatti, dalla lettura dei buoni si evincerebbe *ictu oculi* che gli stessi avrebbero dovuto garantire un rendimento pari all'8% fino al quinto anno, al 9% dal sesto al decimo anno, al 10,5% dall'undicesimo al quindicesimo anno e al 12% dal sedicesimo al ventesimo anno. Per l'ultima decade, invece, afferma che sulla base della stampigliatura dei buoni gli stessi avrebbero dovuto maturare un rendimento pari al montante accumulato fino al 20° anno, più un dato ammontare per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.

Complessivamente, come da perizia allegata al ricorso, la ricorrente afferma che avrebbe dovuto incassare un controvalore "attuale" pari ad € 59.480,22 e le spetterebbe una differenza di € 13.896,31.

Richiama, al riguardo, la sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 13979/2007, la sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 3963/2019 e la giurisprudenza dell'Arbitro.

Infine, precisa che la quietanza non sarebbe liberatoria del diritto a ricevere la differenza se risulta un "errore materiale di fatto".

Chiede inoltre il rimborso delle spese e gli interessi.



Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente precisando che sui buoni fruttiferi in questione, sarebbe stato apposto, al momento del rilascio, un timbro recante riferimento alla serie P/Q. Tuttavia, detti buoni appartenerebbero a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita dal DM 13.06.1986 che agli art. 4 e 5 stabilisce i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse semplice.

In sostanza, quindi, il rendimento della serie dei buoni sarebbe strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto del 12%.

Il DM ha, infatti, stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina non sarebbe mutata in quanto, per il periodo dal 21° al 30° anno, seguitava ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dalla applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto del 12%, come indicato nel DM.

Pertanto, per l'emissione dei buoni, la convenuta afferma di aver utilizzato i moduli cartacei della serie precedente "P", per rispondere alle esigenze finanziarie del Paese, senza attendere la stampa da parte del Poligrafico dei nuovi moduli e provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri correttivi.

Quindi, afferma di aver operato in piena conformità con quanto prescritto dal DM. 13.06.1986.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto l'accertamento delle corrette condizioni di rendimento, per l'ultimo scaglione temporale che va dal 20^a al 30^a anno, di 7 buoni fruttiferi emessi dall'intermediario convenuto.

I Buoni in questione sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del DM 13.6.1986 e appartengono alla serie Q, salvo il buono n. XXX.781, emesso su di un modulo appartenente alla precedente serie P e riportante i timbri correttivi della serie Q/P. Tanto risulta dalle copie dei titoli versate agli atti dalla ricorrente.

Peraltro, la resistente - nelle controdeduzioni - reca argomentazioni attinenti soltanto al buono della serie Q/P.

Dall'analisi dei titoli, risulta che gli stessi sono stati emessi sui moduli cartacei della serie Q. Infatti, sul fronte riportano la serie di appartenenza e sul retro i rendimenti previsti dal D.M. 13.06.1986.

Inoltre, i buoni della serie Q recano testualmente la precisazione per cui "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data di emissione".

Ciò posto, i calcoli effettuati dal tecnico incaricato dalla ricorrente sono pervenuti ad un importo differente rispetto a quello riconosciuto alla resistente, verosimilmente a seguito dell'applicazione della ritenuta fiscale: argomento che, come statuito dal Collegio di Coordinamento, è estraneo alla competenza di questo Arbitro.

Diverse sono le conclusioni in merito all'unico buono appartenente alla serie Q/P, il n. XXX.781, del valore di Lire 2.000.000, emesso il 1/10/1986.

Dall'analisi del titolo, risultano due timbri correttivi, uno sul fronte, recante l'indicazione della serie Q/P e uno sul retro riportante i rendimenti del buono.

Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questo Arbitro:

1) Per il periodo sino al 20° anno dall'emissione del buono, l'equiparazione tra i buoni della serie O (con rendimento del 15%) e quelli appartenenti alla categoria di più recente generazione contraddistinta con la lettera Q/P (con rendimento del 12%), può avere luogo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

solo se risultino apposti, a cura delle filiali, due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura "Serie Q/P", l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. Pertanto, se risultano i due timbri sul fronte e sul retro del titolo, devono ritenersi prevalenti le condizioni riportate dal timbro posto sul retro su quelle indicate nella chartula, respingendo le istanze volte ad ottenere la liquidazione del buono sulla base delle condizioni stampigliate ab origine sui titoli. Questo, tuttavia, vale soltanto per i rendimenti sino al 20° anno, in quanto sono gli unici rendimenti riportati dal secondo timbro (cfr ex multis Coll. Napoli, decisione n. 6142/18).

2) Con riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno, per consolidato orientamento dei Collegi sarebbero - invece - applicabili i rendimenti previsti dalla tabella in origine stampigliata sul titolo, dato che i timbri sovrapposti si riferiscono soltanto al periodo sino al 20° anno. Pertanto, per i bimestri compresi in questo periodo temporale vale quanto indicato nella stampigliatura originaria riportata nel titolo (cfr Collegio di Napoli, decisione n. 2139/2019; Collegio di Torino, decisione n. 12219/18; Collegio di Bari, decisione n. 7783/18).

Conseguentemente, deve ritenersi che, per questo specifico Buono, gli interessi vadano computati alla stregua delle condizioni rinvenienti nel titolo, per il periodo successivo al 20° anno dalla sottoscrizione del buono, e fino al 30° anno, e tenendo conto degli importi degli accessori già restituiti al ricorrente, oltre interessi dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone altresì il ristoro delle spese legali nella misura equitativamente stabilita di € 200,00.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, limitatamente al buono della serie QP, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione oltre agli interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese legali nella misura equitativamente stabilita di € 200,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO